REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

ART. 10 BIS DELLA L.R. 1993, N. 51

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. n. 2/18 del 17.01.2006

BANDO 2009

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI **2**
Art. 1 - Oggetto e Finalità 2
Art. 2 - Riferimenti Normativi 2
Art. 3 - Soggetto Attuatore 3
Art. 4 - Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità 3
Art. 5 - Avvio dei lavori 4
Art. 6 - Settori di Attività Ammissibili 5

PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI **5**
Art. 7 - Investimenti Produttivi Ammissibili 5
Art. 8 - Spese Ammissibili 6
Art. 9 - Misura delle agevolazioni 8
Art. 10 - Criteri e punteggi di Valutazione 9

PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI **10**
Art 11 - Indicatori per la formazione della graduatoria 10
Art. 12 - Fondi speciali 11
Art. 13 - Presentazione della Domanda di agevolazione 12
Art. 14- Verifica dell'ammissibilità del Piani di investimenti produttivi 13
Art. 15 - Istruttoria dei Piani di Investimenti Produttivi 14
Art. 16 - Approvazione della Graduatoria dei Piani di Investimenti produttivi 15

REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI **15**
Art. 17 - Concesssione delle agevolazioni 15
Art. 18 - Erogazione delle agevolazioni 16
Art. 19 - Anticipazione 17
Art. 20 - Leasing agevolato 17
Art. 21 - Esenzione dalla notifica 18
Art. 22 - Monitoraggio e controlli 18
Art. 23 - Revoca delle agevolazioni 18

NORME FINALI
Art. 24 - Modulistica ed informazioni per le Procedure di accesso 19
Art. 25 - Dotazione finanziaria del Bando 19

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. L'obiettivo del presente Bando è quello di consentire alle imprese artigiane, operanti in Sardegna, di beneficiare delle agevolazioni per lo svolgimento di una delle attività ammesse dallo stesso, proponendo un Piano di Investimenti produttivi organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido. La procedura di selezione delle Domande di Agevolazione per i Piani di Investimenti produttivi è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 123 del 1998.

2. Gli adempimenti istruttori sono effettuati dal Soggetto Attuatore, Banca Artigiancassa Spa di cui al successivo Art. 3.

3. Il Bando e la relativa modulistica, sono pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi:

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html

Il Bando, inoltre, viene pubblicato sul B.U.R.A.S. del 16 febbraio 2010 e viene altresì pubblicato apposito avviso sui principali quotidiani della Sardegna.

4. La Domanda di Agevolazione da presentare per l'ottenimento del contributo, deve essere predisposta, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la procedura disponibile sul sito del Soggetto Attuatore www.artigiancassa.it. La medesima deve essere trasmessa sia per via telematica sia, in bollo, con lettera raccomandata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 del Bando. E' esclusa qualsiasi altra modalità di predisposizione e di trasmissione, pena la inammissibilità della domanda.

5. Ai fini della partecipazione al presente Bando, la compilazione delle domande e la relativa trasmissione sarà disposta a decorrere dal giorno 1 marzo 2010 e fino al giorno 30 aprile 2010. Le domande compilate e trasmesse oltre la suddetta data sono considerate non ammissibili.

6. La partecipazione alla presente procedura, esclude la possibilità di partecipare alla procedura a sportello, per lo stesso progetto di investimento

7. Allo scopo di evidenziare le caratteristiche del Piano e consentirne una puntuale valutazione, l'impresa dovrà allegare alla Domanda di Agevolazione, a pena di esclusione, una relazione descrittiva del programma di investimenti evidenziando l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo, gestionale e ambientale, con specifico riferimento alle ragioni che ne giustificano la realizzazione.

Art. 2 - Riferimenti Normativi

1. Il presente bando è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione dell'Art. 10 bis della Legge Regionale 19.10.1993, n. 51, come integrato dall'Art. 3, comma 4, della Legge Regionale 24.12.1998, n. 37, ed in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 2/18 del 17.01.2006, con la quale vengono approvate le direttive di attuazione del presente bando;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 17/7 del 26.4.2006, con la quale vengono approvate le modifiche alle direttive di attuazione del presente bando;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 64/7 del 18.11.2008, con la quale vengono approvate le modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 18.11.2008 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'adeguamento al Regolamento (CE) n. 800/2008 approvata, in via definitiva, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 15.01.2009;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 54/14 del 10.12.2009, con la quale vengono approvate le modifiche ai criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta Regionale n, 2/18 del 17 gennaio 2006 relativamente ai criteri di ripartizione delle risorse destinate alla L.R. n. 51/1993, art. 10 bis;

- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007 – 2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 4 marzo 2006;

- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia.

Art. 3 - Soggetto Attuatore

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari alla erogazione delle agevolazioni sono svolti da un soggetto denominato "Soggetto Attuatore".

2. Il Soggetto Attuatore è stato individuato in: Artigiancassa Spa – Via del Mercato Vecchio n. 1 – 09124 Cagliari.

Art. 4 - Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità

1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dal Bando sono le PMI operanti nei settori di attività di cui al successivo Art. 6, che intendono realizzare Piani di Investimenti produttivi di cui al successivo Art. 7. In particolare: le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane.

2. Sono ammissibili a finanziamento unicamente le PMI che intendano realizzare Piani in unità produttive ubicate nel territorio della Sardegna. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

3. Alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Relativamente alle imprese associate in consorzio, i requisiti indicati nel presente comma devono sussistere per ciascuna delle imprese associate.

4. Le Domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza di iscrizione al Registro delle Imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. L'iscrizione al Registro delle Imprese deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa stessa con la presentazione dello specifico certificato da allegare alla

richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento lavori.

5. Le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.

6. Alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma degli investimenti, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice Civile. I medesimi devono, inoltre, essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

7. Le imprese per essere ammissibili devono risultare iscritte all'INPS, tale requisito viene verificato al momento della richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento. Per le imprese di nuova costituzione l'iscrizione all'INPS deve essere effettuata prima dell'inoltro della documentazione finale di spesa.

8. Le imprese per beneficiare delle agevolazioni devono produrre, a pena di esclusione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'Art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005 e successive modifiche ed integrazioni, entro la chiusura della attività istruttoria, pena la decadenza. Il D.U.R.C. deve essere presentato, a pena di esclusione, da tutte le imprese; quelle che non hanno ancora avviato l'attività e che di conseguenza non hanno ancora presentato denunce all'INPS e all'INAIL dovranno attestare al momento della domanda, la mancata presentazione di denunce ai due istituti con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

9. Le imprese si impegnano, inoltre, a rispettare la normativa prevista dall'Art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e, in particolare, a produrre la dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007 n. 6966, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 luglio 2007, n. 160 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" (c.d. "Impegno Deggendorf").

10. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

Art. 5 - Avvio dei lavori

1. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Investimenti produttivi il cui "avvio dei lavori" sia successivo alla data del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

2. Per "avvio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma e si identifica con l'emissione del primo titolo di spesa considerato dal programma di investimento, escluse le spese relative agli studi preliminari di fattibilità e/o agli oneri concessori che costituiscono titolo necessario e propedeutico per l'avvio del programma. Le suddette spese, qualora sostenute prima della data di presentazione della domanda, non sono tuttavia ammissibili.

3. La richiesta di avvio anticipato dei lavori deve essere effettuata compilando l'apposita sezione della Scheda Tecnica (Scheda B, punto B5); non è ammessa richiesta di avvio anticipato successiva alla presentazione della domanda o con modalità differenti.

4. Sarà compito del Soggetto Attuatore verificare se, il linea di principio e con riserva di una verifica

particolareggiata, il Piano di Investimenti presentato, soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime d'aiuto, come previsto al punto 38, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea e darne puntuale comunicazione all'Amministrazione Regionale.

5. Un Piano si considera ammissibile in linea di principio quando dalla domanda di agevolazione è desumibile il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, in particolare in ordine alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività e ai massimali di investimento previsti dal regime di aiuto.

6. L'Amministrazione Regionale provvederà pertanto, a seguito delle verifiche effettuate dall'ente istruttore ed in caso di pronunciamento positivo all'avvio dei lavori da parte di quest'ultimo, ad emettere il provvedimento di autorizzazione all'avvio anticipato dei lavori, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda di agevolazione.

7. Il provvedimento di autorizzazione all'avvio anticipato dei lavori non assicura l'accoglimento della domanda di agevolazione e non costituirà in alcun modo diritto all'ottenimento delle agevolazioni che restano subordinate alla valutazione positiva dell'istruttoria bancaria, alla collocazione in posizione utile in graduatoria ed all'emissione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Art. 6 - Settori di Attività Ammissibili

Le agevolazioni possono essere concesse per le imprese artigiane operanti nel territorio regionale, ad esclusione di quelle che operano nei settori oggetto di restrizione da parte di altri provvedimenti tempo per tempo vigenti, siano essi di emanazione Regionale, Nazionale e Comunitaria.
Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato CE e nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'Allegato 1 del Trattato CE e secondo le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008.

PIANO DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 7 - Investimenti Produttivi Ammissibili

1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando devono riguardare una sola unità produttiva e non possono essere suddivisi in più Domande di Agevolazione. Pertanto, non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una Domanda di Agevolazione relativa a più Piani di Investimento produttivo o a più unità produttive.

2. Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte di investimenti iniziali. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento e nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. In particolare, si considerano agevolabili gli interventi per i nuovi investimenti produttivi (organici, funzionali, tecnicamente, economicamente e finanziariamente validi) da realizzare nell'ambito di una unità produttiva per lo svolgimento dell'attività d'impresa, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della L. R. n. 51 del 1993.

3. Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

4. Le tipologie devono riguardare: la costruzione e l'acquisto di nuovi impianti; l'adeguamento dei laboratori, delle strutture e degli impianti, compresi i macchinari e le attrezzature, alle normative in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il completamento, la

trasformazione, la riconversione e la riattivazione di strutture e di processi produttivi già operanti.

Art. 8 - Spese Ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della Domanda di Agevolazione.

L'importo dell'investimento ammesso alle agevolazioni dovrà essere di ammontare pari ad almeno euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore ai massimali previsti nell'Art. 9, commi 1 e 7, della L.R. 1993, n. 51.

Non sono ammissibili ad agevolazione le spese pagate in contanti.

Sono agevolabili le spese di seguito specificate.

1 - COSTI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA:

Gli oneri tecnici sono ammessi nella misura massima del 5% della spesa ammissibile relativa all'opera edile.

2 - STUDI DI FATTIBILITÀ E DI IMPATTO AMBIENTALE:

Gli studi di fattibilità sono ammessi limitatamente agli investimenti di ammontare superiore ad euro 300.000,00, per un importo non superiore ad euro 6.000,00 giustificati da una stretta connessione dell'investimento con interventi significativi di gestione quali:

- avviamento iniziale di attività imprenditoriale;

- trasformazione e ristrutturazione globale che incidano sensibilmente nell'ordine aziendale.

Le spese per gli studi preliminari di fattibilità, già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono agevolabili.

3 - ONERI PER LA CONCESSIONE EDILIZIA ED I COLLAUDI DI LEGGE.

4 - SPESE PER L'ACQUISTO DEL SUOLO AZIENDALE E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE:

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice Civile. In questo ultimo caso le somme eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione o di acconto sulla prestazione dovuta, costituiscono "emissione di titolo di spesa" e identificano pertanto l' avvio del programma determinando la non ammissibilità della domanda.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla Legge), con la sola eccezione per gli atti la cui registrazione e trascrizione viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso devono essere comprovati dall'impresa entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni comporta l'invalidità della domanda di agevolazione.

Nel caso in cui il Piano di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso

attestante l'assenso alla realizzazione del programma previsto nel Piano medesimo.

5 - OPERE MURARIE E ASSIMILATI:

Sono ammissibili nel limite del 100% del totale delle stesse, qualora si tratti di opere di recupero o riadattamento di edifici preesistenti, strettamente necessarie al ciclo produttivo.

Sono ammissibili nel limite dell'80% del totale delle stesse, qualora si tratti di opere per la costruzione di nuovi edifici, strettamente necessarie al ciclo produttivo.

Qualora si tratti di opere da destinare ad uso ufficio la percentuale della spesa ammissibile è ridotta del 50%, con i limiti indicati nei precedenti punti.

L'incidenza complessiva delle due voci di spesa (di cui ai precedenti punti 4 e 5) deve essere congrua con i valori medi di mercato relativi alla zona di riferimento per la particolare tipologia di immobile (Artigianale) e comunque non superiore a:

- 1.500 euro al mq per i locali allocati nei centri storici di dimensioni non superiori a 100 mq (per centro storico si intende, in forma estensiva, il centro urbano; non rientrano pertanto nel centro storico le zone Artigianali e le aree PIP);
- 800 euro al mq negli altri casi.

Un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile.

6 - ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI IN LOCAZIONE:

Le spese per adeguamento e ristrutturazione dei locali in locazione, sono ammissibili nel limite del 20% del valore dell'immobile, detto valore non deve comunque essere superiore ai limiti di spesa indicati al punto precedente ed esclusivamente per contratti di locazione regolarmente registrati che abbiano una durata di almeno 10 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di agevolazione.

I contratti di comodato, regolarmente registrati, sono assimilati ai contratti di locazione.

7 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE BREVETTI E LICENZE:

Le spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature brevetti e licenze, sono ammissibili se tali investimenti, sono idonei ad innovare i processi produttivi; sono ammissibili se nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Per beni nuovi di fabbrica, si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

Nel caso in cui l'investimento riguardi l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso e sono ammissibili impianti, macchinari e attrezzature se sono soddisfatte le seguente condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

- sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che:

  - il prezzo non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;

- le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

8 – AUTOMEZZI:

Gli automezzi, sono ammissibili solo se sono oggetto dell'attività artigiana.

Per automezzi oggetto dell'attività artigiana si intendono esclusivamente quelli direttamente riconducibili all'attività artigiana iscritta all'Albo e che concorrono direttamente alla realizzazione dell'attività svolta dall'impresa artigiana, in quanto parti integranti del processo produttivo. Non sono ad esempio ammissibili le spese relative agli automezzi per le imprese che svolgono attività di installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento o gli automezzi per le imprese edili necessari al trasporto di personale e/o attrezzature perché non costituenti parte integrante del processo produttivo ancorchè funzionali all'attività svolta..

Non saranno pertanto agevolabili le spese relative agli automezzi per le imprese di produzione che non possono considerare gli automezzi come uno strumento che fa parte del proprio processo produttivo, ancorché funzionale all'attività svolta.

Non può essere agevolato il trasporto merci conto terzi.

Art. 9 - Misura delle Agevolazioni

1. L'agevolazione è differente nel caso in cui le imprese abbiano o meno, localizzazione produttiva nelle zone censuarie ammesse sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013.

2. Nelle zone censuarie ammesse, gli aiuti vengono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia.

3. Nelle zone censuarie non ammesse secondo la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 l'intensità di aiuto non supera i seguenti massimali:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

4. Il contributo in conto interessi è concedibile, in abbinamento al contributo in conto capitale, per la parte di spesa eccedente quella agevolata sul contributo in conto capitale e sarà erogato previa presentazione di idonea documentazione, da prodursi a cura del beneficiario, che attesti, da parte della banca finanziatrice, il regolare ammortamento del finanziamento.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono, in tutti i casi, condizionati ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25% delle spese di investimento ammissibile.

6. Qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, deve presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di agevolazione, la richiesta di finanziamento ordinario e/o locazione finanziaria. E deve altresì allegare, apposita certificazione della Banca o della Società di leasing attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di agevolazione. La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria deve essere trasmessa al Soggetto Attuatore entro la prima richiesta di erogazione.

7. L'apporto di mezzi propri o di altre fonti di copertura finanziaria, devono essere comprovati da idonea ed esaustiva documentazione bancaria o equipollente che attesti la capacità finanziaria dell'impresa. Tale documentazione è considerata obbligatoria e deve essere presentata, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di agevolazione.

8. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente bando non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel presente bando.

9. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Art. 10 - Criteri e punteggi di Valutazione

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie , seguendo l'ordine decrescente. La graduatoria verrà effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

CRITERIO			PUNTI %
Punteggio attribuito per il riutilizzo di strutture preesistenti			10
Punteggio attribuito in base al settore di attività:	A. Artigianato di produzione e di servizi alla produzione		20
		A1. Artigianato artistico, tipico e tradizionale	+5
		A2. Artigianato alimentare tipico	+5
	B. Attività riconducibili al ripristino ambientale		10
	C. Attività di supporto al turismo		10

Punteggio attribuito per il passaggio generazionale			10
Punteggio attribuito per le associazioni di imprese (cooperative o consorzi).			15
Punteggio attribuito sulla base della provincia di localizzazione dell'unità produttiva	Province di Cagliari, Sassari, Gallura		5
	Province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Carbonia/Iglesias, Medio Campidano		10
Rapporto tra il capitale proprio investito nel programma e il valore dell'investimento ammissibile	$\frac{\text{Capitale Proprio}}{\text{Investimenti}}$	> 70 > 50 > 40	15 10 5
Rapporto tra le spese relative a investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il valore dell'investimento ammissibile	$\frac{\text{Investimenti Innovativi}}{\text{Investimenti}}$	> 70 > 50	15 10
Punteggio complessivo del programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali	Il punteggio dei singoli indicatori di cui sopra è maggiorato del 5% nel caso in cui l'impresa aderisca a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale.		

Il punteggio attribuito in base al settore di attività sarà riconosciuto soltanto a quelle imprese che forniscono esaustiva ed idonea documentazione, comprovante l'effettivo esercizio della attività dichiarata nella domanda.

Il punteggio che il programma d'investimento consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando i singoli punteggi ottenuti.

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 11 - Indicatori per la formazione della graduatoria

1. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche

graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente. La graduatoria verrà effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

- punteggio attribuito per il riutilizzo di strutture industriali e artigianali non utilizzate;
- rapporto tra il capitale proprio investito nel programma e il valore dell'investimento ammissibile;
- punteggio complessivo del programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali;
- rapporto tra le spese relative a investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il valore dell'investimento ammissibile;
- punteggio attribuito in base al settore di attività:
  - >Artigianato di produzione e di servizi alla produzione
  - >Artigianato artistico, tipico e tradizionale
  - >Artigianato alimentare tipico
  - >Attività riconducibili al ripristino ambientale
  - >Attività di supporto al turismo
- punteggio attribuito sulla base della provincia di localizzazione dell'unità produttiva;
- punteggio attribuito per il passaggio generazionale;
- punteggio attribuito per le associazioni di imprese (cooperative o consorzi).

2. Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando i valori dei suddetti indicatori, sulla base di quanto indicato nella relativa tabella.

3. Per capitale proprio investito nel programma si intende:

Utili e altre riserve libere del patrimonio netto, ammortamenti anticipati accantonati a bilancio, come risultanti dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato prima della data di presentazione della domanda di agevolazioni, a condizione che non concorrano a determinare l'equilibrio finanziario preesistente, finanziamento non agevolato e ulteriori disponibilità finanziarie proprie dell'impresa.

4. Per passaggio generazionale s'intende:

Cessione d'azienda o di ramo d'azienda al figlio/nipote, conferimento di azienda o di ramo d'azienda in una società in cui il figlio/nipote abbia l'amministrazione e la maggioranza assoluta delle quote, cessione delle quote che consentano al figlio/nipote di poter avere l'amministrazione e la maggioranza assoluta della società, entro la conclusione dell'investimento.
La domanda deve essere presentata da persona o società subentrante per passaggio generazionale lasciando invariata la linea di attività originaria.
La cessione deve avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione o qualora l'investimento si concluda in un arco temporale inferiore ai sei mesi, entro la conclusione dell'investimento.

Art. 12 - Fondi speciali

Ai fini della concessione dei contributi in conto capitale, sono costituiti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della Legge, appositi fondi presso l'ente erogatore. I trasferimenti a tali fondi sono regolamentati secondo

quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 17/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Presentazione della Domanda di Agevolazione

1. La procedura di selezione delle Domande di Agevolazione per i Piani di Investimenti produttivi è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 123 del 1998.

2. La concessione delle agevolazioni sarà pertanto disposta secondo la posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente. La graduatoria verrà effettuata sulla base degli indicatori di cui all'articolo 10 del presente Bando.

3. Le domande devono essere predisposte, a pena di esclusione, con modalità telematica, utilizzando la procedura disponibile presso lo sportello telematico dedicato attivo sul sito della Banca Artigiancassa Spa: www.artigiancassa.it a decorrere dal giorno 1 marzo 2010 e fino al giorno 30 aprile 2010.

4. Per l'ammissione alla fase istruttoria, la domanda predisposta per via telematica e completa delle schede tecniche, della relativa documentazione richiesta e compilata in ogni sua parte, dovrà essere trasmessa secondo le modalità di seguito specificate:

- per via telematica al Soggetto Attuatore, attivando il comando di invio/trasmissione a seguito della corretta compilazione dell'intero modello telematico (modulo di domanda e schede tecniche), la procedura telematica provvederà a rilasciare al singolo utente ed alla Regione, idonea comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda;
- per lettera raccomandata da trasmettere esclusivamente al Soggetto Attuatore, a decorrere dalla data del 01 marzo 2010 ed entro la data del 30 aprile 2010 al seguente indirizzo:
  Artigiancassa Spa
  Via del Mercato Vecchio n. 1
  09124 – Cagliari

5. La domanda di agevolazione ottenuta attraverso la procedura informatica sopra descritta, riprodotta (stampata) in formato cartaceo, munita di regolare bollo e provvista delle schede tecniche e della documentazione obbligatoria richiesta, deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore speciale e trasmessa in originale.

6. A seguito della corretta compilazione della domanda e della successiva attivazione del comando di invio/trasmissione, la procedura telematica provvederà ad assegnare alla domanda medesima un numero identificativo. Il suddetto numero sarà stampigliato automaticamente dal sistema informatico in ogni pagina del modello di domanda e dei suoi allegati e sarà altresì riportato nella ricevuta di invio telematico rilasciata dal Soggetto Attuatore. La domanda priva del numero identificativo rilasciato dal sistema informatico è nulla e non sanabile.

7. La domanda di agevolazione si compone di :

- Modulo di Domanda;
- Schede tecniche (Scheda A, Scheda B, Scheda C, Scheda D);
- Piano degli investimenti produttivi e relativa relazione descrittiva (riguardante l'impresa e l'iniziativa proposta);
- Documentazione obbligatoria a corredo della Domanda.

8. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione e quale data di ricevimento si considera quella del Soggetto Attuatore. Le domande presentate al di fuori dei termini previsti non sono considerate valide. L'istruttoria potrà aver luogo solo a seguito della trasmissione cartacea di tutta la documentazione necessaria. **Le domande in formato cartaceo non ottenute attraverso la procedura di stampa dal sistema informatico, non saranno ammesse.**

9. Nella domanda di agevolazione, il costo del programma previsto dal Piano degli Investimenti in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande stesse; il medesimo ammontare, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori.

10. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta.

11. La domanda di agevolazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta con l'apposito sistema informatico, pena l'esclusione. Le domande in formato cartaceo, non ottenute attraverso la procedura di stampa dal sistema informatico, non saranno ammesse. . Le domande di agevolazione **prive degli allegati** obbligatoriamente previsti e/o trasmesse con **forme** o **modalità** differenti da quelle previste nel presente bando si considera **non ammissibile.**

Non saranno inoltre ammissibili le Domande:

- spedite prima del termine previsto dal presente Bando o successivamente alla scadenza prevista dal medesimo (farà fede la data del timbro postale di spedizione);
- con documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale
- prive del numero di identificazione attribuito in automatico dal sistema informatico e impresso nel modello di domanda e nei suoi allegati.

12. Qualora il Progetto di Investimento risulti carente di elementi informativi tali da non pregiudicare l'attività istruttoria, il Soggetto Attuatore richiede all'impresa la relativa integrazione, con specifica nota. La medesima impresa, è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento della nota. La mancata presentazione delle informazioni richieste, entro detto termine, comporta l'esclusione della domanda. Il Soggetto Attuatore ne da tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata e per conoscenza, all'Assessorato.

13. La Regione Autonoma della Sardegna ed il Soggetto Attuatore non assumono alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 14 - Verifica dell'Ammissibilità dei Piani di Investimenti produttivi

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 3, al ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

La verifica dell'ammissibilità riguarderà:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

2. La Domanda di Agevolazione che risulti carente dei documenti previsti come obbligatori o questi non risultino conformi a quanto previsto dal bando, non è considerata valida e deve essere respinta, a cura del Soggetto Attuatore, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti la domanda e la documentazione a corredo. La nota deve essere trasmessa anche all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 15 - Istruttoria dei Piani di Investimenti produttivi

1. Accertata la ammissibilità, la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione e della relativa documentazione, il Soggetto Attuatore procede all'istruttoria di ciascun Piano di Investimento produttivo.

2. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- - la valutazione della fattibilità economico-finanziaria, tramite
  - o la verifica della sussistenza di un'adeguata situazione economico-finanziaria dell'impresa nel complesso;
  - o la verifica quantitativa e qualitativa delle disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali che l'impresa è in grado di attivare, sia in termini di mezzi propri che di ricorso al credito al fine di accertare la sostenibilità finanziaria del programma di investimenti;
- - la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile ad agevolazione;
- - l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.

3. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, il Soggetto Attuatore può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, mediante nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora l'impresa abbia dato espressamente autorizzazione in domanda, con fax o posta elettronica certificata. L'impresa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del Soggetto Attuatore con nota trasmessa con le medesime modalità, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. L'istruttoria delle Domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del Piano di Investimento produttivo nel suo complesso da trasmettere, entro 60 giorni, all' Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna. L'istruttoria dovrà contenere:

a) il prospetto generale delle domande risultate ammissibili al contributo in conto capitale, con la specifica di tutti i dati istruttori riferiti a ciascuna impresa e la corrispondente attribuzione del punteggio conseguito e la formulazione della corrispondente graduatoria di merito;

b) il prospetto generale delle domande risultate non ammissibili al contributo con la specifica di tutti i dati istruttori riferiti a ciascuna impresa e la motivazione corrispondente;

c) una sintetica risultanza dell'istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse.

Gli atti predetti sono trasmessi dal Soggetto Attuatore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità concordate con l' Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

5. L'Assessorato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dal Soggetto Attuatore, pubblica la graduatoria regionale delle domande ammesse al contributo in conto capitale e dispone la concessione delle agevolazioni secondo l'ordine determinato dalla graduatoria di merito e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

6. Nel caso entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, l'Assessorato, con propria determinazione, potrà concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 16 - Approvazione della Graduatoria dei Piani di Investimenti produttivi

1. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Piani di Investimento produttivo nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

2. L'Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione, entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando, la graduatoria dei soggetti ammessi alle agevolazioni e l'elenco di quelli non ammessi.

REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 17 - Concessione delle Agevolazioni

1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è adottato dall'Autorità amministrativa competente.

2. Nell'eventualità che pervengano numerose domande e che le risorse finanziarie disponibili si rivelino insufficienti per finanziare tutte le imprese inserite nella graduatoria di merito, l'Autorità amministrativa competente provvederà a disporre la concessione dell'agevolazione, a favore delle imprese collocate nell'ordine progressivo risultante dalla graduatoria di merito e derivante dal punteggio acquisito, fino ad esaurimento dei fondi.

3. Si rileva altresì che in sede di formazione della suddetta graduatoria alcune imprese, in applicazione dei criteri previsti dal Bando, potrebbero avere identico punteggio (pari merito) e che ai fini della determinazione della precedenza, nel caso ricorresse l'ipotesi sopra specificata, si farà ricorso al meccanismo residuale del sorteggio, applicando per analogia il principio generale ricavabile dall'Art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", in base al quale, ove nelle aste, due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile e non possa, come nel caso di specie, essere migliorata a causa del limite derivante dalla predeterminazione vincolante dei criteri fissati nel Bando, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

4. Il provvedimento di concessione dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria, pena la revoca delle

agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della Domanda di Agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificamente indicate nel provvedimento medesimo;
- di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia, per un periodo di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni per un periodo di almeno 15 anni, dalla data anzidetta, le opere murarie oggetto di agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni nel caso di opere di ristrutturazione in locali in affitto;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione. Per provati motivi potrà essere richiesto, e per una sola volta, all'Assessorato competente, una proroga di ulteriori sei mesi;
- di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata in fase di presentazione della Domanda di Agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'Art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, si precisa che la data del primo titolo di spesa ammissibile rappresenta la data di avvio a realizzazione del programma. Per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 18 - Erogazione delle Agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a quattro, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.

2. Il Soggetto Attuatore dispone per l'erogazione per ogni stato di avanzamento del 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.

3. Le richieste di erogazione dovranno essere riferite a documentazione di spesa quietanzata che dovrà essere regolarmente esibita a seguito dei controlli a campione da effettuarsi, a cura del Soggetto Attuatore, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti.

4. A seguito della richiesta di erogazione per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dall'Ente

istruttore specifici controlli, a campione, sia della documentazione di spesa trasmessa, sia delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

5. Per l'erogazione a saldo l'impresa dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni previste, pena la revoca del contributo, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

6. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

7. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione come previsto dai corretti principi contabili.

8. Le variazioni apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Assessorato.

9. Qualora a seguito dei controlli a campione effettuati si rilevino irregolarità o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo o la medesima sia difforme dalla dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta, il Soggetto Attuatore, previa comunicazione all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, procederà alla revoca immediata della agevolazione ed alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 19 - Anticipazione

1. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del fondo.

2. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche anche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

Art. 20 - Leasing agevolato

Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, dietro specifica richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata da idonea documentazione della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo considerato e la disponibilità dei beni da parte dell'impresa. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:

- una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;

- la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle previste per l'erogazione delle agevolazioni in conto interessi ed erogate contestualmente con queste ultime. Le quote

semestrali di contributo verranno incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale, sulle somme di volta in volta ancora da erogare.

Art. 21 - Esenzione dalla notifica

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria..

Art. 22 - Monitoraggio e Controlli

L'Amministrazione Regionale può effettuare controllipresso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Art. 23 - Revoca delle Agevolazioni

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi legali vigenti alla data di emissione del provvedimento

2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto Attuatore,disponendo il recupero delle somme eventualmente erogate, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. .

3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:

- qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- nel caso in cui siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;
- qualora, entro sei mesi dalla data del Provvedimento di concessione e comunque entro la conclusione degli investimenti, non sia stata prodotta idonea documentazione comprovante l'avvenuto passaggio generazionale;
- qualora entro i termini per la presentazione della documentazione finale di spesa a seguito della conclusione dell'investimento l'impresa non ha prodotto la certificazione ambientale. Per le nuove iniziative potrà prodursi attestazione della società autorizzata al rilascio della certificazione di avere già avviato le sue procedure di verifica, fermo restando che la relativa certificazione dovrà essere prodotta entro i successivi 6 mesi.

4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

- se per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi;
- nell'ipotesi in cui vengano distolte in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto, le immobilizzazioni materiali o immateriali, prima dei termini di cui all'Art. 17 del Bando;

5. La revoca delle agevolazioni è totale qualora l'inadempienza dell'impresa venga rilevata nel corso degli accertamenti e delle ispezioni.

6. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvede il Soggetto Attuatore.

7. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, si darà corso alle formali azioni di recupero previste dalla legislazione vigente.

NORME FINALI

Art. 24 - Modulistica ed Informazioni per le Procedure di Accesso

Tutte le informazioni concernenti il presente Bando e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari o trasmesse via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: art.urp@regione.sardegna.it e tur.urp@regione.sardegna.it nonché al Soggetto Attuatore attraverso il proprio sito istituzionale www.artigiancassa.it o all'indirizzo di posta elettronica sardegna@artigiancassa.it.

Art. 25 - Dotazione finanziaria del Bando

Le risorse destinate al finanziamento del presente Bando sono così determinate:

U.P.B. S06.03.001 - Incentivazioni alle attività artigiane

Capitolo SC06.0381 euro 12.500.000,00

U.P.B. S06.03.002 - Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane

Capitolo SC06.0414 euro 4.500.000,00